



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 6 DEL 28-01-2026

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE A DIPENDENTE COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 7818/2024 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N. 2675/2025 R.G. G.I.P.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di Gennaio, alle ore 11:30 nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>DELL'APROVITOLA MARIANNA</i>	X	
<i>SARDO GIUSEPPINA</i>	X	
<i>SGLAVO NICOLA</i>		X
<i>ESPOSITO NICOLA</i>	X	
<i>BARBATO RACHELE</i>	X	

Numero totale PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota assunta al prot. n°14922 in data 10/12/2025, la sig. "omissis" ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n°7818/2024 R.G.N.R. – nel quale veniva indagata, per fatti avvenuti nell'esercizio del proprio servizio di dipendente del Comune di Carinaro, in seguito ad una querela da parte di un cittadino - per un importo complessivo lordo di € 1.560,00, come da documentazione allegata all'istanza;
- il procedimento penale *de quo* si è concluso con concluso con il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord emesso in data 07/11/2025, su pedissequa richiesta da parte della Procura;

CONSIDERATO:

- che la valutazione giuridico-economica del soddisfo delle richieste di rimborso delle spese di lite sostenute da propri dipendenti è frutto di una puntuale verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia, affinché l'Ente possa determinarsi ad assumere l'onere di assistenza legale del proprio dipendente, nonché delle disponibilità economiche necessarie subordinate all'approvazione del bilancio per il coevo esercizio finanziario.
- che la problematica trova riferimento normativo nelle disposizioni dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale a sua volta ripete la testuale disposizione dell'art.67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.268.
- che la normativa anzi richiamata prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a suo carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
- che risulta palese l'esclusione di un automatismo nell'assunzione delle spese processuali sostenute dei propri dipendenti da parte dell'Ente.
- che primo presupposto è quindi la tutela dell'Ente Pubblico.
- che nei procedimenti penali riguardanti atti o fatti direttamente connessi all'espletamento di attività istituzionali di un dipendente, non è sottovalutabile il presupposto del gradimento dell'Ente in ordine alla scelta del difensore. Sussiste pertanto la necessità che il legale che assumerà la difesa del dipendente, con relativo onere finanziario a carico dell'Ente, sia di comune gradimento, poiché l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle strategie e nelle decisioni inerenti il patrocinio legale.
- che altra condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio legale del dipendente è l'inesistenza di conflitto d'interessi, nonché la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, non con formule intermedie dalle quali residui comunque spazio per l'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente, quali la mancanza di prove

- sufficienti alla condanna. La giurisprudenza costante e maggioritaria sostiene che non possono ritenersi conformi alla disciplina vigente in materia di rimborso delle spese di lite ai dipendenti coinvolti in procedimenti giurisdizionali conclusi con formule diverse dall'assoluzione con formula liberatoria, o comunque idonee ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità per assenza di dolo o colpa grave.
- che dall'affermazione di tali principi discendono non irrilevanti conseguenze alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità di rimborso di spese legali "*a posteriori*", come nell'ipotesi in argomento, allorché la richiesta è stata avanzata a procedimento concluso e non dal momento della sua apertura. Incisiva in tal senso è la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Controllo per la Lombardia n.1137 del 21 dicembre 2009, secondo cui è esclusa la possibilità per l'Ente di prevedere un rimborso delle spese legali a carico dello stesso Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'amministrazione di appartenenza di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale. In tal senso si è espresso anche il TAR Calabria con sentenza n.272/2016, con la quale si pone l'accento sul mancato rispetto del modello procedimentale dettato dalla norma, la quale rimette alla valutazione *ex ante* dell'Ente, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il proprio dipendente da un legale di comune gradimento.

CONSIDERATO, tuttavia, che non risalenti orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, ritengono ammissibile il rimborso *ex post* delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che l'Ente pubblico non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, in particolare secondo il citato parere, la problematica riguarda piuttosto la misura del rimborso, in particolare la Corte dei Conti, richiamando il parere reso dal Ministero dell'Interno n.1659/2003, ha ritenuto possibile il rimborso "*a posteriori*" purchè lo stesso avvenga secondo **criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza**.

TENUTO CONTO poi che:

- è condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali che si sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente. L'analisi della sentenza assolutoria, dispositivo e motivazione, è finalizzato alla verifica che sussistano o meno le condizioni previste dalla normativa per l'ammissione al rimborso, tutto ciò anche a tutela del dipendente pubblico ingiustamente accusato di presunti fatti illeciti, commessi durante l'adempimento dei propri doveri d'ufficio, il quale rischia di dover sopportare il peso economico della propria difesa in giudizio.
- nell'interpretazione della normativa in questione, la Giurisprudenza ha statuito che l'ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. L'accordo dell'onere della spesa per l'assistenza legale ai propri dipendenti non configura un atto dovuto caratterizzato da automatismo, ma una decisione dell'Ente locale basata sull'accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed

efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. Nel delineato contesto grava sull'Ente accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali, nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione. Con riferimento ai *"fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio"*, la Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti, che hanno agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza". Non è quindi sufficiente che l'imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria, occorre che il dipendente sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.

- alla luce di quanto precisato, la mancata comunicazione preventiva da parte del dipendente della scelta del legale non costituisce una ragione per la esclusione di tale rimborso, che si può a questo punto definire come *"postumo"*, fermo restando che **l'Ente si deve ritenere vincolato alla liquidazione in base a principi di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza e più in generale di contenimento della spesa**.

RILEVATO, dunque, che al fine della rimborsabilità agli amministratori e ai dipendenti delle spese legali sostenute, il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave;

VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti e documenti relativi al procedimento penale *de quo*, trasmessi dal predetto soggetto interessati, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

VERIFICATO:

- che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni presso il Comune di Carinaro e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal soggetto;
- che, effettuata la necessaria valutazione *ex post*, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dai richiedenti ed i fini istituzionali dell'Ente;
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa

sopra richiamata;

- che l'indagine penale si è conclusa con un'archiviazione, dunque, non sussiste conflitto di interessi;

DATO ATTO che l'importo del rimborso rientra abbondantemente nei limiti della tariffa vigente, con applicazione dei minimi tabellari;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dalla sig.ra "omissis" per l'importo di € 1.560,00, comprensivo di tutti gli oneri;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legale in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICONOSCERE – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dalla sig.ra "omissis", così come formulato con la nota prot. 14922 del 10/12/2025, per un importo complessivo di € 1.560,00;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale i conseguenziali atti gestionali per il pagamento dei predetti importi, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 6/2026

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE A DIPENDENTE COMUNALE -
PROCEDIMENTO PENALE N. 7818/2024 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N.
2675/2025 R.G. G.I.P.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	Il
Favorevole	Contrario

Carinaro, lì 26-01-2026

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 6/2026

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE A DIPENDENTE COMUNALE -
PROCEDIMENTO PENALE N. 7818/2024 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N.
2675/2025 R.G. G.I.P.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	I	II
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, lì 27-01-2026

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINAL



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 28-01-2026

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE A DIPENDENTE COMUNALE -
PROCEDIMENTO PENALE N. 7818/2024 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD □ N.
2675/2025 R.G. G.I.P.**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29-01-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **13-02-2026**,

Carinaro, 29-01-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.